UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 2951

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

VISTO il Regolamento Elettorale, emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019;

VISTO l'art. 7 del DL n. 22 del 08.04.2020, così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 41 del 06.06.2020, che prevede che gli Atenei, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi di Ateneo, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale, in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19;

VISTO il DPCM del 25 ottobre 2020, ed in particolare l'art. 1, comma 9, lett. O), che dispone che "*nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni*";

VISTO il D.R. n. 4321 del 18.12.2018 e ss.mm.ii., di costituzione del Senato Accademico per il triennio accademico 2018/2021;

VISTI i DD.RR. nn. 2535 e 2536 del 01.10.2020, con i quali sono state accettate le dimissioni dei proff. Sebastiano Stramaglia e Francesco Signorelli, rispettivamente da rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari 02 "*scienze fisiche*" e 06 "*scienze mediche*", nel Senato Accademico;

RITENUTO pertanto, di dover procedere ad elezioni suppletive per l'elezione di un professore di II fascia quale rappresentante dell'Area scientifico-disciplinare 02 "Scienze fisiche" e di un professore di II fascia quale rappresentante dell'Area scientifico-disciplinare 06 "Scienze mediche" in Senato Accademico;

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 ottobre 2020, che ha fissato per il giorno **02 dicembre 2020** le operazioni di voto di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;

D E C R E T A

Art. 1 – Indizione

Sono indette per il giorno **02 dicembre 2020** le elezioni suppletive dei rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari 02 "*Scienze fisiche*" e 06 "*Scienze mediche*" in Senato Accademico, per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021.

Art.2 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i professori di ruolo di I e di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, afferenti a

ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari 02 “Scienze fisiche” e 06 “Scienze mediche” e regolarmente in servizio alla data delle votazioni.

Art.3 – Elettorato passivo

Sono titolari dell’**elettorato passivo tutti i professori di II fascia a tempo pieno afferenti all’Area scientifico-disciplinare 02 “Scienze fisiche” e tutti i professori di II fascia a tempo pieno afferenti all’Area scientifico-disciplinare 06 “Scienze mediche**”, che godano dell’elettorato attivo alla data del bando di indizione.

Art. 4 – Esclusione dall’elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità

Per i casi di esclusione dall’elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale vigenti.

Art. 5 – Convocazione del corpo elettorale

Tutti gli aventi titolo sono convocati almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica.

Art. 6 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori sono compilate a cura degli Uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, con l’indicazione del Dipartimento e dell’Area scientifico-disciplinare, secondo le indicazioni dell’Ufficio Elettorale.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, su apposita pagina web, nei 7 giorni precedenti la data delle votazioni.

Art. 7 – Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate direttamente al Decano o nell’assemblea di Area da tenersi entro il **giorno 18 novembre 2020.**

Il Decano di ciascuna Area convoca l’Assemblea entro la detta data del **18 novembre**, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 25 ottobre 2020 in premessa richiamato, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica, **con indicazione del luogo, della data e dell’ora**; nel caso in cui l’Assemblea venga convocata per il giorno **18 novembre**, la stessa deve concludersi entro le **ore 12.00** dello stesso giorno. Le candidature devono essere proposte, da chiunque sia titolare dell’elettorato attivo per ciascuna Area, direttamente nell’assemblea o per iscritto al Decano, non oltre la data e l’ora fissata per l’assemblea a cui il Decano le comunica.

Le candidature devono essere individuate nell’assemblea di Area.

Le candidature devono essere corredate da autocertificazione di non aver ricevuto valutazione negativa in sede di maturazione dello scatto triennale ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

Il Decano trasmette al Rettore, per il tramite dell’Ufficio che cura il procedimento elettorale, le candidature individuate dall’assemblea ed i documenti alle stesse allegate, entro e non oltre le **ore 14,00 del giorno 18 novembre 2020.**

Il candidato che non sia in regime di tempo pieno, contestualmente alla accettazione della candidatura, deve produrre dichiarazione di opzione per il regime di impegno prescritto. Tale dichiarazione ha efficacia dal momento della nomina o proclamazione.

La candidatura priva della dichiarazione di opzione per il regime di impegno prescritto è irregolare.

La irregolarità dovrà essere sanata, pena la nullità della candidatura, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **20 novembre 2020**, presentando la dichiarazione all’Ufficio che cura il procedimento Elettorale.

Art. 8– Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, su apposita pagina web, entro e non oltre il giorno **23 novembre 2020**.

Art. 9 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 10 – Seggi elettorali e operazioni di voto

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.
I seggi si costituiscono alle **ore 9,00** del giorno **02 dicembre 2020**, per le operazioni preliminari.
Le operazioni di voto hanno inizio alle **ore 10,00** dello stesso giorno e proseguono ininterrottamente sino alle ore **17,00.**
È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.
Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, subito dopo la chiusura del seggio, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di Ateneo e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 11 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante, scelto tra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione può essere trasmesso dal candidato all'Ufficio entro e non **oltre il 23 novembre 2020** ovvero consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 12 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale di Ateneo.
A ciascun elettore deve essere consegnata una scheda. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 13 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Possono risultare eletti i candidati che risultino aver ottenuto una percentuale di voti validi superiore al **50% dei votanti**.

Art. 14 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, i cui compiti e le cui modalità di composizione sono descritti all'art. 20 del Regolamento elettorale di Ateneo, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce nelle 48 ore lavorative successive alla chiusura dei seggi.

Art. 15 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.
In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi lavorativi.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo ed al Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4081 del 14.11.2019.

Bari, 02 novembre 2020

IL RETTORE
F.TO STEFANO BRONZINI